

Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2012, n. 10-3814

Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e s.m.i.. Comune di Faule (CN). Variante Generale "2008" al Piano Regolatore Generale Comunale vigente. Approvazione.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che il Comune di Faule, dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 33-634 in data 24.9.1990 e successivamente variato, espletate le procedure di cui agli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, adottava nella stesura definitiva, con deliberazione consiliare n. 22 in data 10.7.2008, successivamente integrata con deliberazione consiliare n. 19 in data 31.3.2009, la Variante al vigente Piano Regolatore Generale Comunale;

considerato che:

- la Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia con relazione in data 20.7.2010, riteneva meritevole di approvazione la Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Faule, a condizione che l'Amministrazione Comunale interessata provvedesse ad apportare alcune modifiche alle scelte progettuali originariamente effettuate, nel rispetto delle procedure fissate dal 13° comma dell'art. 15 della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, ovvero ai sensi del 15° comma in caso di una parziale rielaborazione, sulla base delle osservazioni nella Relazione stessa formulate;

- l'Assessore Regionale all'Urbanistica e Programmazione Territoriale, Beni Ambientali, Edilizia Residenziale, Opere Pubbliche, Legale e Contenzioso, con nota prot. n. 36740/DB0817/Ppu in data 7.9.2010, nel condividere la succitata Relazione della Direzione Regionale, provvedeva a trasmettere la Relazione stessa al Comune di Faule, specificando altresì i tempi per le controdeduzioni comunali ed il vincolo di salvaguardia alle osservazioni formulate, ivi comprese le ulteriori indicazioni procedurali esplicitate;

atteso che il Comune di Faule, con deliberazione consiliare n. 4 in data 3.2.2011, ha provveduto a controdedurre alle osservazioni formulate dalla Direzione Regionale, predisponendo nel contempo la relativa documentazione tecnica opportunamente modificata in conseguenza dei rilievi accolti;

preso atto che le valutazioni di carattere ambientale strategico conclusive, sviluppate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed alla luce delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, sono contenute nel Contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS in data 14.3.2012, che costituisce l'allegato documento "B", parte integrante del presente provvedimento;

considerato inoltre che con il Contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS in data 14.3.2012 viene espresso parere positivo di compatibilità ambientale per la Variante al P.R.G.C. in argomento, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni e indicazioni;

dato atto di quanto illustrato nell'allegato documento "C" in data 14.3.2012, relativo alla Dichiarazione di Sintesi, anch'esso parte integrante del presente provvedimento;

dato atto inoltre che, sulla base del precedente parere della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, del parere V.A.S. e delle definitive valutazioni espresse dal Responsabile del Settore, territorialmente competente, della Direzione Regionale stessa con Relazione in data 26.3.2012, si ritiene meritevole di approvazione la Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Faule, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 22 in data 10.7.2008, n. 19 in data 31.3.2009 e n. 4 in data 3.2.2011, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 26.3.2012, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, finalizzate alla puntualizzazione ed all'adeguamento delle prescrizioni proposte alle disposizioni di Legge vigenti, nonchè alla tutela dell'ambiente e del territorio;

preso atto inoltre della Certificazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento, dal Segretario Comunale e dal Sindaco del Comune di Faule in data 5.5.2009, circa l'iter di formazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale vigente, a norma della L.R. 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni ed in conformità alle disposizioni contenute nella Circolare del P.G.R. n. 16/URE in data 18.7.1989;

preso altresì atto del parere espresso dall'ARPA con nota prot. n. 131037 in data 30.11.2009 nonché del parere espresso dal Settore Regionale Prevenzione Territoriale del Rischio Geologico con nota prot. n. 55692 in data 19.7.2011;

ritenuto che il procedimento seguito appare regolare;

visto il D.P.R. 15.1.1972 n. 8;

vista la Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni;

vista la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo n. 2001/42/CE, il D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 recanti norme in materia ambientale, nonché la D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008 relativa ai primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi;

vista la documentazione relativa alla Variante Generale allo Strumento Urbanistico Generale Comunale vigente, che si compone degli atti ed elaborati specificati nel successivo art. 5 del deliberato;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

ART. 1

Di condividere, ai sensi del D.Lgs. n. 152 in data 3.4.2006 e s.m.i. ed in qualità di Autorità competente per la V.A.S., sulla base delle disposizioni stabilite con D.G.R. n. 12-8931 in data 9.6.2008, il Contributo definitivo dell'Organo Tecnico Regionale per la V.A.S. in data 14.3.2012, che costituisce l'allegato documento "B", parte integrante del presente provvedimento, relativo al parere positivo di compatibilità ambientale, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati della Variante, delle modifiche specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 26.3.2012.

ART. 2

Di approvare, ai sensi degli artt. 15 e 17 della Legge Regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni, la Variante Generale “2008” al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Faule, in Provincia di Cuneo, adottata e successivamente integrata e modificata con deliberazioni consiliari n. 22 in data 10.7.2008, n. 19 in data 31.3.2009 e n. 4 in data 3.2.2011, subordinatamente all'introduzione "ex officio", negli elaborati progettuali, delle ulteriori modificazioni, specificatamente riportate nell'allegato documento "A" in data 26.3.2012, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, fatte salve comunque le prescrizioni del D.L. 30.4.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i., nonché le prescrizioni in materia sismica di cui alla D.G.R. 19.1.2010 n. 11-13058 ed alla D.G.R. 12.12.2011 n. 4-3084 e s.m.i..

ART. 3

Di approvare, ai sensi del D.Lgs. n.152 in data 3.4.2006 e s.m.i., in qualità di Autorità competente per la V.A.S., l'allegato documento “C” in data 14.3.2012, relativo alla pertinente Dichiarazione di Sintesi.

ART. 4

Con l'approvazione della presente Variante – introdotte le modifiche “ex officio” di cui al precedente Art. 2 - lo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Faule (CN) si ritiene adeguato ai disposti del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24.5.2001.

ART. 5

La documentazione relativa alla Variante Generale “2008” al Piano Regolatore Generale Comunale vigente del Comune di Faule, debitamente vistata, si compone di:

- Deliberazioni consiliari n. 22 in data 10.7.2008 e n. 19 in data 31.3.2009, esecutive ai sensi di legge, con allegato:
 - tav. 1 - Relazione illustrativa;
 - tav. 2 – Insieme territoriale – scala 1:25.000;
 - tav. 3 – Assetto generale - scala 1:5.000;
 - tav. 4 – Concentrico - scala 1:2.000;
 - tav. 5 – Centro storico - scala 1:1.000;
 - tav. 6 – Norme di attuazione;
 - tav. 6/1 – Schede delle aree;
 - tav. 7 – Scheda quantitativa dei dati urbani;
 - tav. 8 - Osservazioni e controdeduzioni;
 - tav. 9 – Verifica e certificazione di compatibilità acustica;
 - tav. 10 – Verifica vincoli su aree a destinazione pubblica;
 - Elab. - Relazione e normativa geologica;
 - tav. 1 – Carta dell'evoluzione planimetrica degli alvei del fiume Po e del torrente Pellice in epoca storica scala 1:20.000;
 - tav. 2 – Carta del reticolo idrografico superficiale e dell'assetto morfologico del fiume Po e del torrente Pellice scala 1:10.000;
 - tav. 3 – Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni scala 1:10.000;
 - tav. 4 – Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica scala 1:10.000;
 - Elab. - Relazione geologico tecnica sulle aree di nuova trasformazione urbanistica;
 - Elab.RI – Relazione idraulica illustrativa;

- tav. 1 – Planimetria fasce fluviali definite da P.S.F.F. e dal P.A.I. scala 1:25.000;
- tav. 2 – Planimetria aree di esondazione nell'evento alluvionale ottobre 2000 scala 1:10.000;
- tav. 3 – Planimetria di rilievo area di via Cittadella e limite di esondazione TR 200 anni in scala 1:2.000;
- tav. 4 – Delimitazione delle fasce fluviali – planimetria di raffronto scala 1:10.000;
- tav. 11 – Uso del suolo - scala 1:5.000;
- tav. 12 – Infrastrutture a rete - scala 1:2.000;
- tav. 13 – Relazione specifica S.I.C.;
- tav. 14 – Relazione specifica V.A.S.;
- tav. 3 – Assetto Generale – scala 1:5.000;
- tav. A1 – Planimetria aree di esondazione nell'evento alluvionale maggio 2008;

Deliberazione Consiliare n. 4 in data 3.2.2011, esecutiva ai sensi di legge, con allegato:

- Tav. 1.1 - Relazione integrativa – Determinazioni di controdeduzione alle osservazioni regionali;
- Tav. 3 - scala 1:5000 Assetto generale;
- Tav. 4 - scala 1:2000 Concentrico;
- Tav. 6 - Norme di Attuazione;
- Tav. 6.1 - Schede delle aree;
- Tav. 10 - Verifica vincoli su aree a destinazione pubblica;
- Tav. 11 - scala 1:5000 Uso del suolo;
- Tav. 12 - scala 1:2000 Infrastrutture a rete;
- Elab. - Relazione e normativa geologica;
- Tav. 1 - scala 1:20.000 Carta dell'evoluzione planimetrica degli alvei del fiume Po e del torrente Pellice in epoca storica;
- Tav. 2 – scala 1:10.000 Carta del reticolo idrografico superficiale e dell'assetto morfologico del fiume Po e del torrente Pellice;
- Tav. 3 - scala 1:10.000 Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni;
- Tav. 4 - scala 1:10.000 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica;
- Elab. R1 - Relazione idraulica illustrativa;
- Tav. 2 bis - scala 1:10.000 Planimetria aree di esondazione nell'evento alluvionale maggio 2008;
- Tav. 3 - scala 1:2.000 Planimetria di rilievo area di via Cittadella e limite di esondazione tr 200 anni;
- Tav. 4 - scala 1:10.000 Delimitazione delle fasce fluviali planimetria di raffronto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 10-3814
in data 8/5/2012 relativa all'approvazione della Variante Generale al P.R.G. vigente
del Comune di FAULE (CN).

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15 della
L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i..

MODIFICHE AGLI ELABORATI ILLUSTRATIVI E DI INDAGINE

- Relazione (Tav. 1 adottata con D.C.C. n. 22 del 10.7.2008): al sesto comma di pag. 77 le parole "alle norme di attuazione" si intendono sostituite con "alla D.C.C. di adozione dei criteri di cui all'art. 8 del D. Lgs. 114/98".
- Relazione integrativa (Tav. 1.1): i dati relativi alle aree normative riportati a pag. 16 e 17 si intendono rettificati per adeguamento agli stralci operati in sede controdeduttiva (aree 01RE10, 03RE01, 01HE04 parte).
- Relazione e normativa geologica: all'elenco degli elaborati dello studio idraulico riportato a pagina 3 deve intendersi aggiunta la "Tav. 2bis, Planimetria aree di esondazione nell'evento alluvionale maggio 2008"; inoltre, i numerosi riferimenti al "D.M. 14.09.05" (o 14.09.2005) che compaiono sono da intendersi sostituiti con "D.M. 14.1.2008".
- Verifica vincoli su aree a destinazione pubblica (Tav. 10): In tutti i riquadri "Indennizzo per esproprio" si intende inserita la precisazione: "I dati riportati nel presente riquadro sono da intendersi indicativi."

MODIFICHE AL SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il capitolo "Sistema di monitoraggio ambientale" della "Relazione specifica VAS Tav. 14", deve intendersi integrato per quanto attinente ai temi della "percezione e della riconoscibilità del paesaggio" e del "consumo di suolo", come indicato al paragrafo 2.1. - Monitoraggio, della Relazione dell'Organo tecnico Regionale per la VAS inerente la Revisione del Piano alla luce del parere motivato di compatibilità ambientale prot. n. 300/DB0805 del 16.3.2012.

MODIFICHE CARTOGRAFICHE

La tavola 2 "Insieme territoriale" (1:25.000) deve intendersi modificata per adeguamento a quanto previsto dalle tavole di progetto a scala maggiore.

Sulle tavole 3 "Assetto generale" e 4 "Concentrico":

- devono intendersi riportati i confini delle aree protette c23, c25 e c26 come definiti nella cartografia n. 86 riportata dal Supplemento ordinario n. 1 al B.U.R. n. 34 del 25.8.2011; inoltre nella legenda delle stesse tavole devono intendersi inseriti i predetti riferimenti alfanumerici seguiti dalle parole "Riserve naturali L.R. 19/2009 e s.m.i.";
- la delimitazione del "Limite Sistema Aree Protette L.R. 65/95" deve intendersi adeguata a quanto previsto dalle vigenti cartografie regionali rettificandone il perimetro nel settore N/O del capoluogo (tratto tra le aree 01RR01 e strada Ghiare, comprensivo del settore libero dell'area 01PE01) e nella zona in cui la strada vicinale della Cascinetta intercetta la S.P. 663;
- la perimetrazione dell'area di interesse naturalistico FA.N deve intendersi conformata al perimetro della vigente "zona di integrazione tra aree naturali ed agrarie" n. 268.N2 del vigente Piano d'Arca;
- il tratteggio che segnala il "percorso storico accertato" corrispondente alla "Strada comunale per Villafranca Piemonte" deve intendersi esteso sino al perimetro del capoluogo;

 1

inoltre, lungo tutto il predetto percorso, devono intendersi riportate le indicazioni relative al limite delle vigenti fasce di rispetto (m. 50 per lato);

- il tracciato del "Percorso di fruizione" che dipartendosi dalla zona del cimitero si sviluppa verso S/O lungo la strada Comunale del Capriolo sino al fiume, dove ora risulta interrotto, deve intendersi esteso in sponda destra del Po e poi lungo la fascia di pertinenza fluviale sino a connettersi con quello proveniente da C. Motta;

- la delimitazione della "Fascia di pertinenza fluviale" (F.P.F.) deve essere completata nel tratto a nord del capoluogo riportando il tratto mancante che dovrebbe svilupparsi in corrispondenza del limite del Sistema delle Aree Protette, dalla provinciale per Moncalieri (S.P. 207) sino al confine con il Comune di Polonghera;

- il corso d'acqua denominato "Bealera del Molino" deve intendersi evidenziato con l'indicazione di "Reticolo ecologico minore" lungo tutto il suo tracciato;

- l'indicazione di "reticolo ecologico minore" relativa alla predetta "Bealera" che compare a nord-est dell'abitato (settore 04) deve intendersi trasferita in corrispondenza del corso d'acqua localmente coincidente con limite del S.I.C. IT1160013;

- il tratto di "reticolo ecologico minore" che interessa il settore agricolo che si incunea in profondità nel territorio comunale di Moretta in località Castelletto, deve intendersi riportato in cartografia;

- l'indicazione di fascia alberata che si sviluppa in ambito agricolo tra le aree 03PN01 e 03PE01 si intende stralciata;

- la fascia di rispetto stradale sulle tre parti di area agricola "H" lungo la provinciale per Polonghera indicata con profondità di m. 10 si intende individuata in m. 20."

- le parole "FR.P = PER FASCE FLUVIALI IN AREE PROTETTE" che compaiono nelle legende delle tavole in oggetto si intendono stralciate.

Sempre sulla predetta tavola 3 deve intendersi individuato, con le relative fasce di rispetto, di attenzione e con i necessari riferimenti in legenda, il tracciato dell'elettrodotto Piossasco-Magliano che attraversa il territorio comunale in corrispondenza dell'isola amministrativa; dette fasce devono intendersi definite secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 1.4, delle Norme di Attuazione.

La tavola 11 "Uso del suolo" (Scala 1:5.000) e la tavola 12 "Infrastrutture a rete" (Scala 1:2.000) si intendono modificate per quanto attinente alla viabilità e spazi a servizi originariamente previsti entro l'area 03PN01 e tra questa ed i confini comunali di Polonghera, stralciando gli sviluppi non confermati dalle nuove tavole di progetto; inoltre, sulla predetta tavola 11, l'indicazione con colorazione rosa relativa alle "Aree urbanizzate" poste a sud della SP n. 663 deve intendersi limitata al perimetro delle aree a destinazione produttiva.

MODIFICHE NORMATIVE

Modifiche alle Norme di Attuazione (tav. 6)

Art. 1 Elaborati del P.R.G.:

Al termine dell'articolo si intende inserito il seguente disposto: "Si precisa che i predetti elaborati di indagine geologica ed idraulica sono quelli sostituiti con la D.C. n. 4 del 3.2.11 ad eccezione della 'Relazione Geologico tecnica sulle aree di nuova espansione urbanistica' (tav. 5), della 'Planimetria fasce fluviali definite da PSFF e PAI' (Tav. 1) e della 'Planimetria aree di esondazione evento alluvionale ottobre 2000' (Tav.2), tutte adottate con D.C. n. 22 del 10.7.2008."



Art. 3 Definizioni

- al terzo comma del punto 1: dopo le parole "punto 1 sono " si inseriscono le parole "da intendersi valide solo per quanto conformi al vigente Regolamento Edilizio Comunale, a cui si rimanda, e pertanto qui di seguito";
- al punto 3.11: le parole "L.R. n. 37/03" si intendono sostituite con "L.R. 28/1999 e s.m."; inoltre, tutto il testo che segue il richiamo alla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006 deve intendersi stralciato.

Art. 13 Prescrizioni geologiche e idrauliche tecniche

Al punto 1., dopo "- Tav 2 Planimetria aree di esondazione nell'evento alluvionale ottobre 2000", si intendono aggiunte le parole "- Tav. 2 bis - Planimetria aree di esondazione nell'evento alluvionale maggio 2008".

Il testo del punto 2. deve intendersi integralmente sostituito con il seguente: "Il territorio del Comune di Faule risulta nell'elenco di quelli inseriti nella 'Zona sismica 3' per effetto della D.G.R. n. 11-13058 del 19.1.2010 e pertanto da assoggettarsi alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie previste dalla D.G.R. 12 dicembre 2011, n.4-3084.". Dopo il primo comma del punto 4. deve intendersi inserito il seguente testo già contenuto al successivo art. 17, lettera D2: " Nelle aree ricadenti nelle classi geologiche IIB, IIC, III è esclusa la possibilità di realizzare locali interrati o seminterrati."

A conclusione dell'articolo deve intendersi aggiunto il seguente punto: "5. Si richiama il rispetto delle nuove Norme Tecniche delle Costruzioni contenute nel D.M. 14.01.2008."

Art. 15 Prescrizioni di tutela ambientale

- nel capoverso: le parole "in salvaguardia sia" devono intendersi eliminate;
- nel testo dell'ultimo punto: le parole "di Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali" sono da intendersi sostituite con le parole "del Sistema delle aree protette della fascia fluviale"; inoltre la numerazione "n° 981-4186" deve intendersi sostituita con "n° 982-4328";
- al termine dell'articolo deve intendersi aggiunto il seguente disposto: "2. Le Norme di Attuazione del Piano d'Area sostituiscono eventuali norme difformi contenute nel presente piano."

Art. 16 Norme per gli insediamenti commerciali

Al punto 2., nel paragrafo relativo alle localizzazioni L.1.:

- le parole "inoltre riconoscibili anche" che compaiono al primo comma sono da intendersi sostituite dalla sola parola "riconoscibili";

- al termine del punto 2. in oggetto deve intendersi inserito il seguente disposto: "Poiché nella predetta D.C.C. n. 2/2008 è prevista la possibilità di riconoscere localizzazioni commerciali L1, in fase di istanza di autorizzazione commerciale la limitazione agli esercizi di vicinato gravante sulle aree di intervento a tal fine individuate può non operare."

La numerazione del punto "10." deve intendersi rettificata in "8."

Il testo del punto 11 e la tabella di pag. 42 devono intendersi integralmente stralciati.

Art. 17 Caratteristiche edilizie

Dopo il testo del primo capoverso di intende aggiunto il seguente disposto: "

"Quanto stabilito o interpretato in base ai disposti delle seguenti lettere deve pertanto risultare compatibile e rispondente con quanto prescritto dal predetto Regolamento e più in generale dalle specifiche norme di settore."

Alla sub- lettera R1., la prima frase del disposto "Nelle aree produttive.....dello stesso art. 56" si intende stralciato.



Art 19 Classificazione ed individuazione delle aree

Al punto 1.3., la sigla " PS" si intende modificata in "PT".

Al punto 1.6., dopo la sigla "FR.C" di inserisce "/ FR.D".

Art. 21 Norme per le aree residenziali di riqualificazione RR

Alla lettera Q3 del punto 2.4.2 si intende aggiunto il seguente disposto: "Per la riconversione degli edifici produttivi dismessi devono essere individuate misure di mitigazione per gli impatti acustici ed atmosferici dovuti alle operazioni di demolizione che comportano incremento dei livelli sonori per le residenze adiacenti, generazione di polveri e traffico, nonché possibile rinvenimento di sostanze che necessitano di smaltimento o bonifica."

Art. 22 Norme per le aree residenziali esistenti RE

Al termine del testo C5 della lettera deve intendersi reinserito il seguente disposto: "Sono comunque escluse demolizioni di soffittature, volte ed orizzontamenti che presentino elementi di pregio e/o di valore storico-artistico o documentario."

Art. 24 Norme per le aree residenziali di nuovo impianto RN

Al punto 3.4 il testo che recita "Le aree per servizi...omissis...ed immediata accessibilità" deve intendersi integralmente stralciato e sostituito dal seguente testo: "La localizzazione dell'area FA.U e delle aree per servizi a parcheggio (SP) e verde (SV) con fasce alberate, poste a sud, deve intendersi individuata quale previsione strutturale vincolante di PRGC, destinata ad escludere l'edificazione a fronte di Via Moretta (S.P.n. 1)."

Art. 26 Norme per le aree produttive artigianali e industriali esistenti PE

Al punto 1 si intende aggiunto il seguente testo: "Fermo restando che l'area 01PE01 ricadente nella delimitazione del Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po potrà in ogni caso essere utilizzata solo per la parte esterna alla delimitazione delle 'Fascia B' del PAI e limitatamente ad interventi ed attività che non risultino in contrasto con la classificazione di 'Zona A2' come prevista e normata dal vigente Piano d'Area; per le restanti aree PE si stabilisce quanto specificato nei seguenti punti."

Al punto 4.1. "Vincoli " si intende aggiunto il seguente testo: "Per l'area 01PE01 si richiamano anche i vincoli di tutela paesaggistico-ambientale e funzionale di cui ai punti 1.2. e 3.3. dello stesso articolo 11."

Art. 28 Norme per le aree produttive artigianali PN

Al punto 2.1. deve intendersi aggiunto il seguente disposto: " D4 – L'attuazione delle previsioni di attività di tipo produttivo è assoggettata in ogni caso a preventiva verifica del rispetto dei criteri minimi di compatibilità ambientale e territoriale di cui al DM 9 maggio 2001 'Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante'. Tale analisi è effettuata su tutti i tipi di lavorazione e/o deposito con presenza di sostanze pericolose indipendentemente dall'assoggettabilità delle stesse attività al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.."

Al punto 2.3. lettera C1:

- sub lettera a.2.: le parole "dell'art. 5" sono da intendersi sostituite con le parole "dell'art. 4";
- sub lettere a.3 ed a.4.. dopo le parole "punto Q5" si intendono inserite le parole "e Q6.;"
- sub lettera e., le parole finali "provinciali e comunali (tipo F)" si intendono sostituite con "locali interne all'area".



Art. 29 Norme per le aree produttive estrattive di riqualificazione ambientale PT

Dopo il titolo del punto 2.1 si intende inserito il seguente disposto: "Si precisa che le molteplici destinazioni d'uso di seguito elencate sono da intendersi escluse nel settore ricadente nella 'fascia fluviale A' e per la restante parte ammissibili solo se presenti e/o compatibili:

- con la situazione di pericolosità geomorfologica rilevata dagli elaborati di indagine che la collocano in 'fascia fluviale B' ed in classe di idoneità all'utilizzazione urbanistica III-A1.,"
- con le tipologie di intervento e consistenze quantitative previste dai progetti di coltivazione approvati richiamati ai successivi punti 2.2 e 2.3."

Al punto 4.1: le parole "e 3.2." si intendono sostituite con le parole "3.2. e 3.3."

Art. 30 Norme per le aree produttive agricole

Al punto 2.0.2:

- la sigla "HI" che compare alla penultima riga deve intendersi riclassificata in "HR";
- la seguente sigla "HR" deve intendersi riclassificata "HI".

Al punto 2.1, lettera D5: le parole "sono ammessi" si intendono sostituite con le parole "potranno essere ammessi nel rispetto delle vigenti normative di Settore"

Al punto 2.3 lettera C10:

- primo spunto: le parole "sono concessi solo su appezzamenti con superfici non inferiori a mq. 1.000 e " sono da intendersi stralciate;
- al termine del secondo spunto si intendono aggiunte di seguito le parole " su appezzamenti non inferiori a mq 1.000";
- dopo il secondo spunto si intende aggiunto il seguente disposto: "La realizzazione di quanto sopra da parte dei non agricoltori è da escludersi entro le fasce A e B del PAI."

Art. 31 Norme per le aree produttive agricole esistenti HE

Al punto 1 si intende aggiunto il seguente testo: " Fermo restando che l'area 01HE05 ricadente nella delimitazione del Sistema delle aree protette della Fascia Fluviale del Po potrà in ogni caso essere utilizzata solo per quanto compatibile con i vincoli derivanti dalla locale situazione di pericolosità geomorfologica (classe III-A1 e "Fascia B" del PAI) nonchè limitatamente ad interventi ed attività che non risultino in contrasto con la classificazione di "Zona A2" come prevista e normata dal vigente Piano d'Area; per le restanti aree HE si stabilisce quanto specificato nei seguenti punti."

Al punto 2.2 dopo il disposto conclusivo della lettera "I6" si intende aggiunta la frase:

"Per quanto attiene i suddetti beni richiamati al precedente art. 11, punto 1.5, si precisa che, in assenza di indagini più dettagliate o riscontri in sede operativa, le parti che necessitano di maggior tutela sono:

- per l'area 01HE01: il corpo residenziale centrale con abbaino, ora apparentemente suddiviso in due proprietà, i fienili sul suo lato ovest dello stesso ed il portale gemino che si affaccia su Via Casana;
- per l'area 03HE01: le parti con strutture in mattoni a vista che, a giudizio dell'A.C., risultino riconducibili all'impianto originario preunitario ed il notevole portale con affaccio sulla S.P. 663 (datato 1832);

per le restanti parti delle predette aree HE si richiama la necessità di un puntuale riscontro a quanto già disposto dalle "norme di assetto qualitativo (Q)".

Al punto 4.1 si intende aggiunto il seguente testo " Per l'area 01HE05 si richiamano anche i vincoli di tutela paesaggistico-ambientale e funzionale di cui ai punti 1.2 e 3.3 dello stesso articolo 11."



Art. 32 Norme per le aree funzionali ambientali FA

Al punto 2.0.1 si intende aggiunto il seguente testo:

"L'insieme delle predette aree FA.P e FA.N di PRG corrispondono pertanto al Sistema Regionale delle aree protette di cui alla L.R. 19/2009 e s.m. come perimetrata dalle cartografie del Piano D'area approvato con D.C.R. n. 982-4328 del 8.3.2005 mentre la sovrastante delimitazione delle aree c23, c25 e c26 evidenzia la nuova perimetrazione delle Riserve naturali denominate: Fontane, Confluenza del Pellice e Confluenza del Varaita, operata dalla L.R. n. 19/2009 a seguito delle modifiche cartografiche e normative introdotte con la L.R. n. 16/2011."

Art. 33 Norme per le aree funzionali di rispetto FR

Al punto 1.4, punto 1.: le parole "Il applicazione del D.P.R. n. 1062/68, (D.P.C.M. 23.4.92)" devono intendersi stralciate, inoltre:

- nella penultima riga il riferimento al "e D.P.C.M. 23.4.92." deve intendersi sostituito con i seguenti rimandi "L. 36/2001, DPCM 8.7.2003 e D.M. 29.5.2008.";

- nell'ultima riga, dopo "19.3.2007" si intendono aggiunte le parole "e della L.R. 19/2004".

Al punto 2.4, lettera Q4:

- al primo spunto, dopo la parola " parcheggi" si intende inserita la parola "pubblici", come prescritto dal terzo comma dell'art. 27 della L.R. 56/77 e s.m.;

- a conclusione del testo della lettera in oggetto si intende inserito il seguente disposto: " Per quanto attinente alla localizzazione e caratteristiche degli impianti di distribuzione del carburante e delle relative attrezzature si richiama, in ogni caso, quanto disposto dalle vigenti normative di settore."

Art. 34 Norme per le aree funzionali per Attrezzature Tecnologiche

Al punto 2.1: il testo corrispondente alla lettera D2 deve intendersi integralmente stralciato e quello della successiva lettera D3 conseguentemente rinumerato D2.

Al punto 2.4: il testo corrispondente alla lettera Q3 deve intendersi integralmente stralciato e quelli delle successive lettere conseguentemente rinumerati.

Modifiche alle Schede delle aree (Tav. 6.1)

Pagina 1: a conclusione del testo della nota N.B. si intendono inserite le seguenti parole: "I dati relativi alla "Capacità insediativa" sono puramente indicativi (in particolare il dato di 42 abitanti che compare al punto 12. delle schede n. 8, 9 e 10 deve intendersi riferito all'insieme delle aree produttive PC, PE, PN)".

Schede numero 9 e 10: al punto 42 il dato "8,00" relativo alle altezze degli edifici residenziali deve intendersi corretto in "7,00" come stabilito dalle norme.

Scheda n. 11: il testo corrispondente ai punti 16. e 17. del riquadro "D" sono da intendersi sostituiti con le parole "vedi art. 29"; inoltre, nel riquadro "Vincoli" si intende inserito un asterisco al punto "64.", per richiamare la presenza dei vincoli di tutela funzionale di cui al punto 3.3. dell'art. 11 delle norme di attuazione.

Il Dirigente incaricato
arch. Giovanni FUSO

Il Dirigente del Settore
arch. Franco VANDONE



Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia
direzioneB08@regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi
valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it

Allegato "B"

292
Prot. n. del 14 MAR. 2012

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica -

DIR 2001/42/CE - D.Lgs. n. 152/2006, Parte II, Titolo I – D.G.R. n. 12-8931/2008

Faule (CN) – Variante Generale del P.R.G.C.

L.R. n. 56/1977 s.m.i.

Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS inerente la Revisione del Piano alla luce del parere motivato di compatibilità ambientale (art. 15 c.2 D.Lgs. 152/2006)
Pratica n. B10196

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale sulla valutazione delle modifiche apportate al Piano in oggetto, adottate dal Comune di Faule con D.C.C. n. 4 del 3 febbraio 2011, quale autorità proponente, in applicazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs. 152/2006, art. 15, comma 2, alla luce del parere motivato di compatibilità ambientale (prot. n. 1273/DB08.05 del 13 agosto 2010) formulato dalla Regione, in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

La Regione svolge le sue funzioni di Autorità preposta al processo valutativo tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 40/98, formato dalla Direzione Ambiente e dalla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Valutazione Piani e Programmi, che ha altresì assunto la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. n. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006.

In relazione alle procedure di Valutazione ambientale strategica, il Piano del Comune di Faule si colloca, come fase procedurale, nel regime transitorio, in quanto il progetto preliminare di Piano è stato adottato l'08.02.2008, in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, ma prima che la Regione, con DGR n. 12-8931 del 9.6.2008, definisse le modalità procedurali di



applicazione dell'art.20 della L.R.40/1998; nell'esame istruttorio si applica quindi quanto previsto dalla D.G.R. compatibilmente con le fasi procedurali già espletate.

Il Comune di Faule ha adottato la Variante in oggetto nella versione preliminare con D.C.C. n.3 dell' 08.02.2008, mentre il processo di VAS è iniziato con la trasmissione alla Regione per l'esame di merito del progetto definitivo Variante Generale del P.R.G.C. in argomento e nella versione definitiva con D.C.C. n.22 del 10.07.2008 e D.C.C. n.19 del 31.03.2009.

A seguito dell'esame del Piano, l'Organo tecnico regionale per la VAS, verificate le carenze analitiche e valutative e le possibili ricadute ambientali determinate dalle nuove previsioni urbanistiche, ha formulato in data 13 agosto 2010 con nota prot. n. 1273/DB08.05 il parere motivato con il quale venivano espresse considerazioni di carattere generale e puntuale sulle proposte di piano ed evidenziato la necessità di alcuni perfezionamenti valutativi che avrebbero potuto essere proficuamente integrati nella successiva fase di rielaborazione del piano.

La documentazione di Piano, rivista a seguito delle osservazioni regionali e adottata con D.C.C. n. 4 del 03.02.2011, è stata inviata alla Direzione regionale Programmazione Strategica e resa procedibile a far data dal 11/05/2011.

In data successiva il Comune di Faule ha inviato con nota n.2894 del 6/12/2011 la "Dichiarazione di Sintesi- Relazione che evidenzia e descrive come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano" pervenuta a questa Direzione regionale in data 14/12/2011(prot.n.43606/DB0805).

Successivamente alla trasmissione del progetto definitivo di Piano modificato, l'OTR per la VAS dei Piani comunali ha indetto una riunione in data 9/11/2011 presenti il Settore di copianificazione urbanistica per la Provincia di Cuneo e l'Amministrazione Comunale, al fine di valutare congiuntamente la rispondenza delle modifiche apportate al Piano alla luce delle richieste formulate nel contributo dell'OTR VAS.

In seguito in data 14.02.2012 si è svolta una seconda riunione dell'OTR- VAS con la partecipazione del Settore territoriale al fine di chiarire ulteriori aspetti ambientali.

Gli specifici elaborati esaminati ai fini della presente relazione sono di seguito elencati:

- *Relazione integrativa- Determinazioni di Controdeduzione alle osservazioni regionali;*
- *Dichiarazione di sintesi* allegato alla nota n.2894 del 6.12.2012 (prot.n.43606/DB0805 del 14.12.2012);
- *Schede delle aree;*
- *Norme tecniche di attuazione;*
- *Relazione e normativa geologica;*
- *Relazione idraulica illustrativa;*

unitamente alla documentazione di Piano.

Ai fini della presente relazione è stato acquisito il contributo della Direzione Attività produttive- Settore Pianificazione e Verifica delle Attività estrattive- con nota n.960/DB16.05 del 23/01/2012 (prot.n.2643/DB0805 del 25.01.2012);

La presente relazione è stata predisposta con il contributo del funzionario designato con nota prot. n. 20068/DB10.02 del 14 novembre 2011 quale rappresentante del Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale per la VAS e Referente della Direzione Ambiente. Tale contributo è stato integrato e modificato con note del 31.01.2011, 8/02/2012 e con il Verbale della riunione di OTR VAS del 14 febbraio 2012; i citati contributi sono presenti agli atti della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, Settore Valutazione di Piani e Programmi.

2. LA REVISIONE DI PIANO

2.1 ASPETTI METODOLOGICI

Rapporto ambientale.

Nonostante fossero state fornite indicazioni sia per gli aspetti metodologici che per i contenuti, il R.A. non è stato aggiornato e non sono stati prodotti la *Sintesi non tecnica*, finalizzata a facilitare la comprensione e la partecipazione da parte del pubblico non specializzato, e il *Programma di Monitoraggio* mentre è stata predisposta la "*Dichiarazione di sintesi- Relazione che evidenzia e descrive come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano*".

Il Comune ha giustificato tali carenze all'interno della "Relazione integrativa. Determinazioni di controdeduzione alle osservazioni regionali", presentando detta relazione come sostitutiva della documentazione richiesta.

Si chiarisce, quindi, che il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica, il Programma di Monitoraggio sono documenti di Piano necessari e non sostituibili da altre relazioni.

Per quanto riguarda i contenuti del R.A., era stato richiesto, tra l'altro, che:

- lo studio d'incidenza sul SIC fosse maggiormente dettagliato in un capitolo del R.A. e che fosse inserito nelle NTA una prescrizione per i progetti suscettibili di determinare influenza sul sito;

- la gestione dei rifiuti urbani fosse oggetto delle previsioni di Piano;

- l'elettrodotto a media tensione che attraversa il territorio comunale fosse cartografato e che fossero definite le fasce di rispetto e di attenzione, richiamando all'osservanza della DGR 19 marzo 2007 n.19-5515.

Per quanto riguarda l'incidenza sul SIC è stata correttamente inserita la prescrizione richiesta ma, come già detto, non è stato aggiornato il R.A.

Per quanto riguarda i rifiuti urbani è stata inserita una prescrizione nell'art.14 di Piano ma non sono stati inseriti nel R.A. i dati tecnici forniti nel parere regionale e, soprattutto, non è stata manifestata la volontà di perseguire localmente gli obiettivi prefissati a livello regionale.

Monitoraggio

Per quanto attiene il "Sistema di monitoraggio ambientale" contenuto quale capitolo della "Relazione specifica VAS Tav.14", se ne ritiene opportuna l'integrazione con attenzioni nei riguardi dei temi:

- *della percezione e della riconoscibilità del paesaggio*. A tale scopo, si richiede l'individuazione di alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità...), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica.

Il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici realizzati dai punti di osservazione individuati e tali rilievi dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi;

- *del consumo di suolo*: si propone di integrare il set di indicatori finalizzati alla misurazione del consumo di suolo, della frammentazione ambientale del territorio comunale e della dispersione dell'urbanizzato.

Pur nella consapevolezza che la dimensione degli interventi previsti costituisce un fondamentale parametro per la selezione degli indicatori, si suggerisce di perfezionare il piano di monitoraggio valutando l'integrazione degli indici illustrati nelle tabelle che seguono e

finalizzati alla misurazione del *consumo di suolo*, della *frammentazione ambientale del territorio comunale* e della *dispersione dell'urbanizzato*.

Tali indici fanno parte di un set di strumenti di analisi e valutazione, predisposto dalla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia, che dovrà garantire un monitoraggio dei processi considerati, fondato su presupposti teorici univoci e su un approccio metodologico condiviso a tutti i livelli della pianificazione.

Gli indicatori suggeriti possono costituire l'opportunità per avviare un processo di monitoraggio, riferito all'intero territorio comunale, che consenta di valutare, su una scala temporale di lungo periodo, gli effetti cumulativi di trasformazioni antropiche determinate dall'attuazione di diversi strumenti urbanistici.

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE URBANIZZATA	
CSU = (Su/Str)x100	Su = Superficie urbanizzata ¹ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento ² (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie urbanizzata dato dal rapporto tra la superficie urbanizzata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata dalla superficie urbanizzata all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO DA SUPERFICIE INFRASTRUTTURATA	
CSI = (Si/Str)x100	Si = Superficie infrastrutturata ³ (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie infrastrutturata dato dal rapporto tra la superficie infrastrutturata e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare l'area consumata da parte delle infrastrutture all'interno di un dato territorio

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO AD ELEVATA POTENZIALITÀ PRODUTTIVA (CSP) ⁴	
CSP = (Sp/Str)x100	Sp = Superficie di suolo appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata

¹ Porzione di territorio composta dalla superficie edificata e dalla relativa superficie di pertinenza. E' misurabile sommando la superficie edificata e la relativa superficie di pertinenza rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

² Porzione di territorio definita secondo criteri amministrativi, morfologici, geografici, altimetrici e tematici, rispetto alla quale viene impostato il calcolo degli indicatori sul consumo di suolo a seconda dell'ambito di interesse del monitoraggio.

³ Porzione di territorio, che si sviluppa al di fuori della superficie urbanizzata, ospitante il sedime di un'infrastruttura lineare di trasporto e la sua fascia di pertinenza o l'area di una piattaforma logistica o aeroportuale. E' misurabile sommando le superfici dei sedimi delle infrastrutture lineari di trasporto e delle relative fasce di pertinenza e delle superfici delle piattaforme logistiche o aeroportuali rilevate nella superficie territoriale di riferimento.

⁴ Da utilizzare qualora vengano consumate porzioni di suolo di I, II o III classe.

	complessiva (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Rapporto tra la superficie di suolo (ha) appartenente alle classi di capacità d'uso I, II e III consumata dall'espansione della superficie consumata complessiva e la superficie territoriale di riferimento; moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare, all'interno di un dato territorio, l'area consumata da parte dell'espansione della superficie consumata complessiva a scapito di suoli ad elevata potenzialità produttiva Tale indice può essere applicato distintamente per le classi di capacità d'uso I, II o III (ottenendo gli indici CSP I, CSP II e CSP III) oppure sommando i valori di consumo delle tre classi ottenendo delle aggregazioni (CSPa = CSP I + CSP II) o un valore complessivo (CSPc = CSP I + CSP II + CSP III)

INDICE DI DISPERSIONE DELL'URBANIZZATO	
$Dsp = [(Sud+Sur)/Su] * 100$	Sud = Superficie urbanizzata discontinua ⁵ (m ²) Sur = Superficie urbanizzata rada ⁶ (m ²) Su = superficie urbanizzata totale (m ²)
Descrizione	Rapporto tra la Superficie urbanizzata discontinua sommata alla Superficie urbanizzata rada e la superficie urbanizzata totale nella superficie territoriale di riferimento
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la dispersione dell'urbanizzato relativamente alla densità dell'urbanizzato

INDICE DI FRAMMENTAZIONE DA INFRASTRUTTURAZIONE (IFI)	
$IFI = Li/Str$	Li = Lunghezza dell'infrastruttura (decurtata dei tratti in tunnel e di viadotto) (m) Str = Superficie territoriale di riferimento (m ²)
Descrizione	-
Unità di misura	m/m ²
Commento	Consente di valutare la frammentazione derivante dall'infrastrutturazione; maggiore è il valore dell'indice maggiore è la frammentazione

⁵ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è compresa tra il 50% e il 30%. È riferita ad aree edificate dove la presenza di spazi vuoti o verdi è predominante e significativa.

⁶ Porzione di territorio dove la densità dell'urbanizzato è inferiore al 30%. È riferita ad aree scarsamente edificate dove la presenza di spazi vuoti/verdi è predominante; gli edifici isolati e sparsi sul territorio sono contornati da attività agricole o da aree naturali.



2.2. ASPETTI AMBIENTALI

Relativamente a quanto richiesto nella relazione dell'OTR VAS per il parere motivato di VAS, si formulano di seguito osservazioni sulle revisioni del Piano e si rileva quanto segue.

Aree protette

Si rileva un contrasto fra le norme indicate nelle NTA all'art. 15 "Prescrizioni di tutela ambientale" e all'art. 32 "Norme per funzioni ambientali", relativamente alla disciplina degli interventi all'interno del Sistema delle Aree protette della Fascia fluviale del Po.

L'art. 23 della l.r. 12/90, ora sostituito dall'art. 26 della l.r. 19/2009 e s.m.i., stabilisce che le norme del Piano d'Area sostituiscono le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il Piano paesaggistico; tale disciplina è correttamente ripresa all'art. 32 punto 2.3 Q12 mentre all'art. 15 viene introdotto impropriamente il concetto di salvaguardia; inoltre non è citata correttamente la deliberazione di approvazione del Piano d'Area.

Il contributo del competente "Settore regionale aree protette" in merito alla compatibilità della Variante generale al P.R.G.C. del Comune di Faule con le aree protette della "Riserva naturale Fontane, Riserva naturale della Confluenza del Varaita, Riserva naturale della Confluenza del Pellice" e con i Siti di Importanza Comunitaria "IT1110015 Confluenza Po-Pellice e IT1160013 Confluenza Po-Varaita", ha comunicato quanto segue:

Riguardo alle incongruenze riscontrate, derivanti dall'entrata in vigore della l.r. 19/2009 e relativi nuovi confini e classificazione delle aree protette, si precisa che, ai sensi di quanto disposto all'art. 26 della stessa l.r. 19/2009, "...sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle aree contigue..., i piani d'area vigenti...".

Considerato che il Piano d'area di un'area protetta sostituisce le norme difformi dei piani territoriali ed urbanistici di qualsiasi livello, lo strumento urbanistico generale comunale deve conformarsi alle previsioni del vigente Piano d'Area del Po, sia per quanto concerne la classificazione e la perimetrazione delle zone, sia dal punto di vista normativo.

Per quanto riguarda i confini delle aree protette riportati sugli elaborati della variante al PRGC, si ritiene che essi dovrebbero essere aggiornati tenendo conto delle modifiche introdotte con la l.r. 19/2009; in particolare dovrebbero essere indicati i nuovi confini delle Riserve naturali c23, c25, c26. Per quanto riguarda le Aree contigue di cui all'art. 6 della citata l.r. 19/2009, si segnala che il loro recepimento negli elaborati cartografici della variante deve tenere conto che, ai sensi della stessa legge regionale, tali ambiti territoriali non sono considerati Aree protette."

Si ritiene, quindi, che l'art. 15 debba essere modificato.

Attività produttive

In riferimento alla previsione di consolidamento e completamento del polo produttivo esistente, per il quale si era evidenziato un dimensionamento eccessivo, si prende atto del ridimensionamento operato, con l'eliminazione dell'ambito 03PN01b.

Tuttavia, siccome nel R.A. si motivava la scelta della localizzazione come necessità di disporre di una grande estensione e di "un'area isolata anche per poter localizzare attività che richiedono lontananza rispetto agli abitati", si era richiesto di considerare in modo adeguato il rischio per la salute delle persone e la compatibilità tra le nuove attività produttive e le vulnerabilità esistenti sul territorio. Si suggeriva, pertanto, di prevedere nelle NTA l'acquisizione preventiva di informazioni relative alle sostanze detenute e utilizzate nelle attività e l'impatto della nuova attività sulla viabilità e sul traffico preesistente.

Tenuto conto che le nuove NTA hanno recepito solo in parte le indicazioni fornite, nel ribadire l'utilità delle informazioni richieste, al fine di garantire anche nel medio periodo la compatibilità territoriale, si ritiene necessario che sia modificato l'art. 28 delle NTA.

Insedimenti residenziali

Relativamente alla richiesta di ridimensionamento degli insediamenti residenziali previsti dal Piano, perché non rispondenti ad effettive esigenze di sviluppo demografico, si prende atto delle limitazioni alla 02RN01e degli stralci delle aree 01RE10 e 03RE01, ripristinando la loro precedente destinazione agricola.

Ciononostante, si evidenzia che l'area 02RN01 non è stata stralciata ma solo ridimensionata, nonostante fosse stata evidenziata precedentemente la posizione in un'area di frangia, adiacente ad aree agricole.

Inoltre è stata confermata la trasformazione in residenziale 04RC03 dell'area produttiva 04PC01, per riequilibrare l'insediabilità residenziale ridotta altrove, individuando, però, una fascia verde di m.10 come misura mitigativa per l'adiacenza ad un'area produttiva.

Relativamente all'individuazione di misure di mitigazione degli impatti acustici ed atmosferici, non essendo stato rinvenuto all'interno delle NTA quanto richiesto precedentemente, si ritiene necessario che in fase di presentazione di S.U.E. detti impatti siano tenuti in considerazione nella progettazione. Si propone, pertanto, l'inserimento di una condizione specifica all'art.21 delle NTA.

Aree per attività estrattive

Il Settore Pianificazione e Verifica dell'Attività Estrattiva della Direzione Attività Produttive a seguito della visione degli elaborati della Variante generale del PRGC, in relazione alle proprie competenze, ha confermato che "la delimitazione delle AREE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PT ESTRATTIVE E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE definita nella tavola 3 - Assetto generale scala 1 : 5.000 è conforme e coerente con la situazione amministrativa ed autorizzatoria dell'attività estrattiva in atto nel territorio del Comune Faule.

Infatti il progetto "Ampliamento dell'intervento di riqualificazione ambientale e recupero naturalistico delle aree in località Fontane dei comuni di Faule (CN) e Pancalieri (TO) Parco fluviale del PO-tratto cuneese" per il quale sono state svolte le procedure di VIA e di VI concluse con il Giudizio positivo di compatibilità ambientale e di Incidenza con la DGR n. 18 - 1444 del 28 gennaio 2011 ricade all'interno delle sopraccitate aree e la prima fase quinquennale del medesimo è già stata autorizzata con la d.d. n. 369 del 16 settembre 2011, pertanto anche in attuazione dell'art. 3 della l.r. 69/1978 la destinazione urbanistica dell'area viene, con la variante in esame, correttamente adeguata."

Elettromagnetismo

L'elettrodotto che attraversa l'isola amministrativa del comune di Faule è un elettrodotto ad altatensione di ben 380 KV.

Il Comune avrebbe dovuto rappresentare le aree di prima approssimazione e le fasce di rispetto dell'elettrodotto, richiedendo l'ampiezza ai proprietari/gestori delle linee/impianti. Inoltre bisognerebbe aggiungere quelle di attenzione previste dalla della D.G.R. n. 19-5515 del 19.03.2007 che sono indicate da TERNA ai Comuni che ne fanno richiesta.

Infine, è necessario modificare il cap. 1.4 dell'art.33 delle NtA in quanto non dà indicazioni chiare relativamente ai riferimenti legislativi da applicare.

A tal fine si richiede la modifica del capitolo in questione secondo le indicazioni fornite dal Settore competente in materia di elettromagnetismo della Direzione Ambiente, *di seguito riportate* :

riferimenti normativi da sostituire:

a - Il riferimento al DPR 1062/1968 - Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341 (2), recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne, è SUPERATO in quanto sia la L. 1341/1964 e il DPR 1062/1968 sono abrogati.



Infatti la L. 1341/1964 è stata abrogata dall'art.1 della L. 339/1986 quindi anche il relativo DPR 1062/1968 (regolamento della L. 1341/64) è implicitamente abrogato, anche se non esiste un esplicito atto di abrogazione, deve essere sostituito con il richiamo alla: L. 339/1986 - Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne (G.U. 10-7-1986, n. 158). (Infatti l'art. 1 riporta che questa legge abroga e sostituisce quanto riportato nella L. 1341/1964);

b. Il riferimento al DPCM 23.4.1992 - Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. (*pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6 maggio 1992*), è stato abrogato e sostituito dal DPCM 8/7/2003, art. 8, di conseguenza deve essere aggiornato;

riferimenti normativi corretti:

c. Il riferimento al DM 21.3.1988 n. 449 - Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee aeree esterne (Pubblicato nella G.U. 5 aprile 1988, n. 79, S.O.), è corretto in quanto è il decreto che approva le norme tecniche e "regolamenta" la L. 339/1986;

d. - DMLP 16.01.1991 - Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne (*G. U. 16 febbraio 1991 n. 40*)
È il decreto che aggiorna le norme tecniche della L. 339/1986 (vedere note al punto 3. sul DM 449/1988). Procedura prevista dall'art. 2 c.1 della L. 339/1986.

e. - DGR 19-5515 del 19.03.2007 - Espressione del Parere regionale sul Piano di Sviluppo 2006 della Rete di Trasmissione nazionale di Terna S.p.A., previsto ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministro dell'Industria del 22.12.2000, corredato del giudizio di VAS sulle proposte di localizzazione dei nuovi tratti di rete.

riferimenti alle norme vigenti che devono essere aggiunti:

f. - DPCM 8/7/2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti. (*G.U. n. 200 del 29 agosto 2003*).

L'art. 8 riporta che questo DPCM sostituisce il DPCM 23.04.1992 (vedere punto 2.)

g. - L.R. 19/2004 - "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". (*B.U.5 agosto 2004, n. 31*).

h. - DM. 29/5/2008 - Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. (*Supplemento ordinario n.160 alla Gazzetta ufficiale 5 luglio 2008 n. 156*).

2.3. ASPETTI TERRITORIALI E PAESAGGISTICI

Nel parere formulato dall'OTR VAS per gli aspetti di carattere territoriale e paesaggistico, veniva richiesto quanto di seguito sinteticamente richiamato.

- Per quanto riguarda l'indicazione di approfondire l'apparato normativo con riferimento alla qualità della progettazione, si rileva che le norme di attuazione per quanto attiene la qualità della progettazione nelle aree residenziali, produttive e a servizi sono state integrate con il riferimento agli artt.9 e 10 delle NdA e per gli interventi produttivi di nuovo impianto o completamento è stato indicato quanto integrato all'art.28.

- L'area residenziale 02RN01, è stata ridimensionata quantitativamente per consentire anche dal punto di vista della qualità un ridisegno con particolare attenzione alle percezioni

visive, nel merito si rileva l'opportunità di mantenere la porzione d'area che prospetta sulla SP n. 1 (via Moretta) preclusa all'edificazione.

- Si prende atto che per quanto indicato in merito al nuovo ambito produttivo, è stato stralciato il settore 3PN01b e l'area di pertinenza 03SA06, prevedendo delle fasce a verde di rispetto attorno agli edifici e un'alberata antinquinamento con funzioni di mitigazione e protezione ed escludendo di fatto la viabilità a servizio di detta area.

- Per quanto riguarda le considerazioni formulate per la trasformazione dell'area 04PC01 da residenziale in produttiva, è stato dato riscontro con previsione di una fascia di rispetto da destinarsi a verde di mt.10, con valore "sia come arretramento delle costruzioni, sia come più idonea separazione dalla vicina area produttiva esistente."

3. CONCLUSIONI

La valutazione delle modifiche apportate al piano in applicazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs.152/2006, art.15, comma 2, alla luce del parere motivato di compatibilità ambientale, ha messo in evidenza che non permangono criticità sostanziali tali da generare ricadute rilevanti sulle componenti ambientali.

Tenuto conto del contesto ambientale e territoriale del comune di Faule, viste le analisi e le valutazioni effettuate nell'ambito delle *controdeduzioni alle osservazioni della Regione Piemonte*, anche in considerazione della particolarità delle tematiche ambientali coinvolte, si ritiene che al fine della compatibilità ambientale del Piano, si propongono le modifiche e integrazioni di seguito elencate:

- il "Sistema di monitoraggio ambientale" contenuto quale capitolo della "Relazione specifica VAS Tav.14", dovrà essere integrato come indicato al paragrafo 2.1. - *monitoraggio*;
- l'apparato normativo, per quanto riguarda la previsione 02RN01, dovrà essere integrato con la richiesta, di mantenere priva di edificazione, anche per il futuro, la porzione di area che prospetta sulla SP n. 1 (via Moretta);
- all'art. 15 delle NTA al comma 1 si dovranno eliminare le parole "in salvaguardia" e sostituire l'ultimo capoverso con il seguente:
"Norme di attuazione del Piano d'Area del Sistema delle Aree protette della fascia fluviale del Po, predisposto dalla Regione Piemonte e approvato con D.C.R. n. 982-4328 in data 08.03.1995." e aggiungere in coda all'articolo le seguenti parole: "le Norme di Attuazione del Piano d'Area sostituiscono eventuali norme difformi contenute nel presente piano."
- siano introdotte le modifiche cartografiche e normative derivanti dall'entrata in vigore della l.r. 19/2009 e relativi nuovi confini e classificazione delle aree protette;
- siano cartografate sulla tav.3 le fasce di rispetto e d'attenzione dell'elettrodotto esistente;
- il cap. 1.4 dell'art.33 delle NtA dovrà essere modificato come indicato nel paragrafo 2.2.- elettromagnetismo;
- all'art. 21, cap. 2.4.2. Caratteri formali e materiali. inserire in nuovo punto Q4 come segue:
"Q4. Per le trasformazioni sottoposte alla formazione di S.U.E. che interessano la riconversione di edifici produttivi dismessi posti all'interno od in prossimità di un tessuto residenziale consolidato, devono essere individuate misure di mitigazione per gli impatti

acustici ed atmosferici dovuti alle operazioni di demolizione che comportano incremento dei livelli sonori per le residenze adiacenti, generazione di polveri e traffico, nonché possibile rinvenimento di sostanze che necessitano di smaltimento o bonifica."

- Modificare l'attuale Q4 in Q5
- Modificare l'attuale Q5 in Q6

- all'art. 28, al cap. 2.1. Destinazione d'uso. D, inserire una un punto D4 come segue:

"D4. L'attuazione delle previsioni di attività di tipo produttivo è assoggettata in ogni caso a preventiva verifica del rispetto dei criteri minimi di compatibilità ambientale e territoriale di cui al DM 9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante". Tale analisi è effettuata su tutti i tipi di lavorazione e/o deposito con presenza di sostanze pericolose indipendentemente dall'assoggettabilità delle stesse attività al D.Lgs. 334/1999 e s.m.i."

Il Responsabile del Procedimento
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS
arch. Margherita Bianco

visto: Il Direttore
ing. Livio Dezzani

i funzionari
arch. Elisabetta Giachino

Allegato C alla Deliberazione della Giunta Regionale n. in data relativa all'approvazione della Variante Generale al P.R.G.C. del Comune di Faule (CN)-Progetto definitivo

DICHIARAZIONE di SINTESI ai sensi dell'art. 17 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/2006

Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008 che accompagna l'approvazione del Piano.

Ai sensi della predetta DGR, il presente documento contiene indicazioni circa:

- le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano;
- come si è tenuto conto delle analisi di compatibilità ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;
- le ragioni delle scelte di piano alla luce delle possibili alternative individuate.

Il presente documento è predisposto sulla base dei dati forniti dal Comune di Faule nella "Relazione integrativa. Determinazioni di controdeduzione alle osservazioni regionali" e nella "Dichiarazione di sintesi - Relazione che evidenzia e descrive come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano" compilata ad integrazione della documentazione del Piano controdedotto.

Il processo integrato di elaborazione del Piano e di valutazione ambientale

In relazione alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, la Variante del Comune di Faule si colloca come fase procedurale nel regime transitorio, in quanto il progetto preliminare di Piano è stato adottato con D.C.C.n.3 del 08/02/2008.

Il processo di VAS quindi è iniziato con l'invio alla Regione da parte del Comune di Faule del progetto definitivo adottato con D.C.C. n.22 del 10.07.2008 e successivamente con D.C.C. n.19 del 31.03.2009, per l'esame di merito.

Le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano così come indicato dal Comune nelle modalità di seguito sinteticamente riportate.

"Data la presenza di piani e vincoli di natura ambientale già operanti sul territorio comunale non è stato possibile sviluppare significative *ipotesi alternative* in merito alle scelte localizzative operate. Il Piano si è preso carico però di considerare altri tipi di alternative che possiamo ricondurre alle modalità attuative degli interventi. Ci si è conseguentemente orientati a normare le tipologie attuative che potessero essere più compatibili e favorevoli sotto il profilo ambientale. Da questo tipo di considerazioni sono poi emerse le indicazioni operative di mitigazione delle ricadute ambientali che sono confluite nelle NTA del Piano.

Le misure previste per impedire, ridurre o compensare gli effetti negativi sull'ambiente sono principalmente di carattere normativo ed indicate nello specifico capitolo della *Relazione specifica VAS "Analisi degli Impatti e delle Misure di Mitigazione"* nel quale è riportato un quadro sinottico in cui sono analizzati, in termini di inquadramento complessivo, i principali impatti negativi generati dal Piano e i conseguenti riferimenti degli articoli delle Norme di Attuazione, in cui si possono trovare le ricadute normative o previsionali e gli indirizzi e le prescrizioni di minimizzazione, di compensazione, di sostenibilità.

Nelle Norme di Attuazione il P.R.G. sono puntualizzate *le prescrizioni di assetto qualitativo*, per ogni area normativa identificata come *comparti urbani ed extraurbani* che si attuano secondo caratteri funzionali, formali e materiali, per la considerazione delle preesistenze e dell'intorno, nonché per la realizzazione di un progetto definito con connotazioni ambientali e tipologici coordinati per l'intero ambito individuato. Gli obiettivi di un controllo qualitativo degli insediamenti si esprimono principalmente nella previsione di strumenti urbanistici esecutivi e

di specifiche normative sulle modificazioni dell'assetto fisico, funzionale e ambientale degli immobili (aree o edifici). Le previsioni dell'assetto qualitativo disposte dal Piano, si attuano adeguando la qualità della progettazione e della esecuzione degli interventi. Costituisce pertanto impegno specifico il controllo non solo della conformità tecnica, ma anche della qualità dei progetti, sia urbanistici che architettonici attuativi e cioè della loro conformità ai disposti di assetto qualitativo funzionale, formale e materiale."

Per quanto attiene le misure previste per il monitoraggio si prevede da un lato l'utilizzo di indicatori urbanistici di natura territoriale, in grado di monitorare l'evoluzione realizzativa degli interventi, d'altro lato si prevede di utilizzare un ulteriore gruppo di indicatori, più direttamente connessi agli aspetti ambientali toccati dalla variante, che dovrebbero tenere sotto controllo soprattutto quelle aree che determinano maggiori impatti e che devono essere accompagnati da opportune opere di mitigazione."

La Regione tramite l'OTR per la VAS, esaminate i possibili effetti determinati dal piano sulle componenti ambientali ha formulato, il parere motivato con il quale veniva espressa la necessità di approfondire e integrare le analisi effettuate e conseguentemente apportare eventuali modifiche alle scelte di piano; In sintesi ha evidenziato la necessità di:

- approfondire la descrizione dello stato dell'ambiente, in particolare per quanto riguarda criticità rilevate relativamente a: aree produttive e rischio industriale, aree residenziali e tendenze demografiche, incidenza del piano sui SIC, requisiti energetici dei fabbricati e risparmio energetico, suolo, rifiuti, elettrosmog;
- valutare più attentamente gli aspetti mitigativi relativi alle modalità di inserimento paesaggistico delle nuove previsioni urbanistiche (aree residenziali e produttive) di ambiti edificati e di viabilità proposte.

Il Piano rivisto alla luce delle considerazioni regionali è stato riadottato con D.C.C. n.4 del 03/02/2011, pervenuto alla Direzione Regionale Programmazione Strategica e reso disponibile per l'istruttoria dal 11/05/2011.

Le modalità con cui le osservazioni ambientali sono state prese in considerazione nella revisione del Progetto definitivo di piano sono state esplicitate puntualmente sia nella citata "Dichiarazione di sintesi - Relazione che evidenzia e descrive come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del Piano", sia nelle "Norme di attuazione".

Tale relazione descrittiva ad opera del Comune riassume tutti i rilievi emersi in fase di Progetto definitivo in seguito all'istruttoria svolta dall'Organo Tecnico Regionale per la VAS. Per ogni rilievo sono illustrate le modifiche e/o integrazioni apportate al Piano alla luce delle osservazioni.

La revisione operata dal Comune ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/06 ha dato seguito, in modo complessivamente adeguato, alle osservazioni regionali, inserendo opportune misure correttive sia in riferimento alle nuove previsioni, sia in relazione alla necessità di approfondire le analisi ambientali a supporto delle scelte di Piano.

Al fine di garantire un maggiore livello di compatibilità ambientale del Piano, l'Organo Tecnico regionale ha formulato, attraverso la "Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS inerente la Revisione del Piano a seguito del Contributo dell'OTR VAS (art. 15c.2 D.Lgs. 152/2006)", alcune ulteriori osservazioni concernenti tematiche cui non è stata data esaustiva risposta su temi relativi a: al Piano di monitoraggio, norme vigenti in materia di elettromagnetismo e aree protette e aspetti mitigativi.

Il Responsabile dell'OTR per la VAS
arch. Margherita Bianco

Il referente:
arch. Elisabetta Giachino

Torino, 14/03/2012

